

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1915

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(CROSETTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023

*Presentato il 13 giugno 2024*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

*1. Finalità dell'Accordo.*

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica

d'India sulla cooperazione nel settore della difesa ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione bilaterale lavorando su nuove catene di valore, in grado di sfruttare la complementarità e l'interdipendenza tra i due Paesi. L'elevazione del partenariato bilaterale, con l'emergere sia di un nuovo modo di guardare alle prospettive del suo sviluppo, sia di nuove opportunità per i due

sistemi nazionali, non può che passare attraverso l'aumento della cooperazione lungo il nesso tra commercio, cultura, tecnologia e sicurezza.

Questi ultimi sono settori sui quali concentrare le energie in futuro, con particolare riferimento alle forme di cooperazione che assumono una valenza strategica anche alla luce dell'attuale contesto geopolitico, nonché, tra l'altro, indicatori di un possibile cambiamento strutturale nella cooperazione economica tra i due Paesi, sia nel senso di incrementare la presenza del nostro mondo imprenditoriale in India, sia in quello di favorire un maggiore inserimento di soggetti indiani nel tessuto imprenditoriale italiano.

## 2. Contenuto dell'Accordo.

L'Accordo è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 13 articoli.

L'articolo 1 disciplina la cooperazione tra le Parti in base ai principi di eguaglianza, reciprocità, mutuo interesse, rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale di entrambe le Parti. L'Accordo sarà attuato in conformità al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

L'articolo 2 illustra le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i due Paesi. In particolare, la cooperazione riguarda i seguenti ambiti:

politica di sicurezza e di difesa;

ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

cooperazione industriale nel campo della difesa, compresi lo sviluppo congiunto, la produzione congiunta e la stipulazione di accordi di collaborazione tra imprese (*joint venture*);

formazione in ambito militare;

problematiche ambientali legate alle attività militari;

servizi sanitari, storia e sport nel contesto militare;

*Maritime Domain Awareness* e aviazione militare;

condivisione di informazioni nell'ambito della difesa, in conformità a specifiche procedure da concordare tra le Parti;

altre aree di cooperazione che possono essere di interesse reciproco.

Tale cooperazione potrebbe avvenire attraverso:

visite di delegazioni civili e militari in condizioni di reciprocità;

scambio di esperienze tra esperti;

incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa;

scambio di personale docente nonché studenti di istituti militari;

partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, periodi di orientamento, seminari, conferenze, tavole rotonde e simposi, offerti in strutture militari e civili della Difesa;

visite di navi e aerei militari;

scambio di attività culturali e sportive;

supporto ad iniziative commerciali, compreso lo sviluppo congiunto, la produzione congiunta e la creazione di *joint venture* relative ai prodotti della difesa, nonché servizi collegati a tematiche della difesa;

qualsiasi altra modalità da concordare tra le Parti.

L'articolo 3, in materia di competenza delle Istituzioni, definisce la competenza dei rispettivi Ministri della difesa per l'esecuzione e l'attuazione dell'Accordo, anche attraverso consultazioni bilaterali (di presenza o in videoconferenza). Al riguardo saranno previsti scambi nell'ambito della difesa (*Annual Joint Defence Consultative* o *Joint Working Group* a bordo di navi o sottomarini).

L'articolo 4 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo. Infine, è espressamente stabilito che tutte le attività eventualmente condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 5 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale. In particolare, si stabilisce che le Parti risolveranno qualsiasi perdita o danno causato durante o in relazione alle attività svolte secondo questo Accordo attraverso un mutuo accordo senza fare riferimento a Parti o entità terze.

L'articolo 6 regola la cooperazione in materia di armamenti, munizioni, armi e sensori. In base a tale disposizione, le Parti possono cooperare nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione, nella vendita, nelle consulenze e in qualsiasi altra attività concordata reciprocamente per quanto riguarda gli equipaggiamenti di difesa, i sistemi, le piattaforme, i pezzi di ricambio, l'*hardware*, il *software* e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata reciprocamente. Le Parti si impegnano, altresì, a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito. Tale forma di cooperazione avverrà nelle seguenti modalità:

ricerca scientifica, prove, controllo di qualità e progettazione;

scambio di esperienze nel settore tecnico;

produzione, ammodernamento e servizi tecnici reciproci in settori decisi dalle Parti;

sostegno alle industrie della difesa e agli enti governativi al fine di cooperare nel campo della produzione di prodotti militari.

L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità all'Ac-

cordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Inoltre, nessuna informazione relativa a una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto del titolare del trattamento che ha fornito tali informazioni.

L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati da « riservato » a « segreto », specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo a terze Parti non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'articolo 9 conferisce ai Ministeri della difesa delle due Parti la possibilità di sottoscrivere intese supplementari negli ambiti coperti dalle disposizioni del citato Accordo. Tali intese potranno essere specifiche o di natura generale ed entreranno in vigore al momento della firma, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

L'articolo 10 stabilisce che eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte tramite consultazioni tra le Parti, senza il ricorso a qualsivoglia soggetto esterno od organismo di diritto internazionale.

L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo entri in vigore dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali

diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali di ratifica.

L'articolo 12 prevede la possibilità di modificare l'Accordo attraverso il reciproco consenso della Parti, manifestato per iscritto. Tali modifiche entrano in vigore nei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

L'articolo 13 stabilisce, infine, che il documento in esame resti in vigore per un periodo indeterminato e che ciascuna delle Parti possa recedere, notificando la propria intenzione all'altra, dopo novanta giorni dal ricevimento della detta notifica. In tale quadro:

è specificato che la risoluzione non pregiudica i programmi e le attività in corso, la sicurezza delle informazioni classificate e la proprietà intellettuale, salvo diverso accordo tra le Parti;

per i casi di divergenza nell'interpretazione del testo, prevale quello in lingua inglese.

In merito alla giurisdizione penale, si rappresenta che la controparte, nonostante i frequenti solleciti in merito da parte dei rappresentanti nazionali delegati a negoziare il documento, non ha accettato di inserire nel testo dell'Accordo alcuna forma di deroga al diritto di esercizio della giurisdizione delle autorità dello Stato ospitante. Pertanto, dal corpo dell'Accordo è stato espunto ogni riferimento al possibile svolgimento di attività di addestramento e di esercitazioni militari, mentre si assicura che le attività di carattere formativo verranno svolte in Italia, ovvero che esse potranno essere organizzate in India solo qualora le autorità di Nuova Delhi, modificando l'attuale orientamento, dovessero accordare al nostro Paese l'esercizio prioritario della giurisdizione sul proprio personale. Con ciò s'intende evitare che il personale italiano sia inviato in territorio indiano senza essere provvisto della dovuta tutela giurisdizionale.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 3 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione, prevede lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e consultazioni tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, nell'ipotesi di invio a *Nuova Delhi* di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

### ➤ SPESE DI MISSIONE:

Pernottamento (€ 150,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti)	€ 600,00
La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 119,20, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 95,36. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 31,79), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 63,57. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione (pari a 1,629607), calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 7 marzo 2022, sull'importo di euro 11,92, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 19,42, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 6,35. Sommando tale importo di euro 6,35 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 63,57, si ottiene l'importo di euro 69,92 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 210,00.	€ 210,00
La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 111,57, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 89,26. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 29,75), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 59,50. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione (pari a 1,629607), calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 2 del 7 marzo 2022, sull'importo di euro 7,85, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 12,79, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 4,18. Sommando tale importo di euro 4,18 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 59,50, si ottiene l'importo di euro 63,68 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 191,00.	€ 191,00
<b>TOTALE SPESE DI MISSIONE</b>	<b>= € 1.001,00</b>

### ➤ SPESE DI VIAGGIO:

Volo di andata e ritorno (pari a € 2.574,00) per 2 persone, + maggiorazione del 5% (pari a € 128,70), ai sensi della normativa



vigente. (€ 2.702,70 x 2)

€ 5.405,00

**TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE**

= € 6.406,00

Inoltre si precisa, relativamente ai seguenti articoli, che le loro previsioni costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività anche in considerazione del fatto che le attività che eventualmente verranno condotte saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti, come ben evidenziato all'art. 4 comma 2 dell'Accordo. Nel dettaglio trattasi:

- Con riferimento all'art. 2:
  - (a) paragrafo 1: l'attività di ricerca, sviluppo e supporto logistico (lett. b), di cooperazione industriale in ambito difesa, anche tramite *joint ventures* (lett. c), di istruzione militare (lett. d), di servizi sanitari militari e attività sportive (lett. f).
  - (b) paragrafo 2: l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (lett. b.), scambio di personale docente e studenti (lett. d.), di partecipazione a corsi e seminari (lett. e) di visite alle navi e aeromobili militari (lett. f.) e così pure di attività culturali e sportive (lett. g.), di supporto alle attività commerciali nonché a quelle di cui al par. 1, lett. c. Al riguardo si segnala che solitamente e sulla base di successive intese tecniche da stipulare di volta in volta, si stabilisce che sia lo Stato richiedente a farsi carico delle spese scaturenti da tale attività;
- in relazione all'articolo 5, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso si verificassero le predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa, di cui all'art. 6, non comportano alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di disposizioni che completano quadro normativo nazionale nello specifico settore del *procurement*;
- qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (art. 12) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discende dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della legge di ratifica in esame è dunque pari a **euro 6.406,00**, ad anni alterni, a decorrere dal 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione per 6.406 euro per l'anno 2024 e per 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2026 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Dall'attuazione delle restanti disposizioni del citato Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le amministrazioni interessate svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 12 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Prof. P. P. P.*

31/05/2024



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ministero della Difesa.

**Titolo:** “Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel settore della difesa”.

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell’art. 80 della Costituzione, all’Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo dell’India in materia di cooperazione nel settore della Difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.
- 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l’intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell’art. 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.
- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti.
- 4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all’art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell’Italia all’ordinamento internazionale, ed all’art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.
- 5) *Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L’intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all’applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*  
Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*  
La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.
- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*  
Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.
- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*  
Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della Difesa.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*  
Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.
- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*  
Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.
- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*  
Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*  
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.
- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*  
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.
- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*  
Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel documento risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni dell'elaborato non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi, né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La cooperazione nel settore della difesa, prevede la possibilità di sottoscrivere Intese supplementari (art. 9) negli ambiti coperti dalle disposizioni del citato Accordo. Tali intese potranno essere specifiche o di natura generale ed entreranno in vigore al momento della firma.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.


## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 06.05.2024


Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Min. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, per 6.406 euro per l'anno 2024 e per 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti

svolgono le attività previste dal citato Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA D'INDIA

SULLA COOPERAZIONE  
NEL SETTORE DELLA DIFESA



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'India (d'ora in poi denominati singolarmente la "Parte" e collettivamente le "Parti"):

- Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- Richiamando l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'India, firmato a New Delhi il 3 febbraio 2003 e scaduto il 19 maggio 2019;
- Tenendo conto dell'organizzazione di riunioni periodiche tra le Parti, come il Joint Defence Committee [Comitato congiunto di Difesa] e il Military Cooperation Group [Gruppo di cooperazione militare];
- Desiderando rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- Condividendo il convincimento che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa possa migliorare le relazioni tra le Parti;

hanno convenuto quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 PRINCIPI E SCOPI**

La cooperazione tra le Parti sarà regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità, interesse reciproco e mutuo rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale di entrambe le Parti. Il presente Accordo sarà attuato in conformità con i rispettivi ordinamenti nazionali, con il diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

#### **ARTICOLO 2 SETTORI DI COOPERAZIONE**

1. La cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di difesa include i seguenti settori:



- a. Politica di sicurezza e difesa;
  - b. Ricerca e sviluppo, supporto logistico, commercio di prodotti e servizi per la difesa;
  - c. Cooperazione industriale nel campo della difesa incluso lo sviluppo congiunto, la produzione congiunta e la creazione di joint ventures;
  - d. Attività formative in campo militare;
  - e. Problematiche ambientali causate dalle attività militari;
  - f. Servizi di sanità militare, storia militare, sport militare;
  - g. Maritime Domain Awareness, aviazione militare;
  - h. Condivisione di informazioni nel campo della difesa in accordo con procedure da concordare tra Italia e India;
  - i. Ogni altro settore di interesse comune per le Parti.
2. La cooperazione può essere realizzata con le seguenti modalità:
- a. visite di delegazioni di enti civili e militari;
  - b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
  - c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
  - d. scambio di personale docente, nonché studenti di istituti militari;
  - e. partecipazione a corsi teorici, a periodi di orientamento, a seminari, a conferenze, a tavole rotonde e a simposi organizzati presso enti militari e civili della Difesa;
  - f. visite di navi ed aeromobili militari;
  - g. organizzazione di attività culturali e sportive;
  - h. supporto ad iniziative commerciali, incluso lo sviluppo congiunto, la produzione congiunta e la creazione di joint ventures relative ai prodotti della Difesa, nonché servizi collegati a tematiche della Difesa;
  - i. ogni altra modalità da concordare tra le Parti.



### **ARTICOLO 3 ISTITUZIONI COMPETENTI**

1. Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica d'India (d'ora in poi denominati collettivamente "i Ministeri della Difesa delle Parti") sono le istituzioni competenti per l'implementazione di questo Accordo. Essi possono svolgere consultazioni bilaterali, a turno in Italia e in India, o attraverso l'utilizzo di apparecchi per videoconferenze.
2. L'Accordo prevede scambi di alto livello nei Ministeri della Difesa delle Parti ai livelli appropriati. Tali scambi possono includere, ma non sono limitati a:
  - a. Riunioni annuali del Joint Defence Consultative [consultazione congiunta di Difesa] (JDC) e dei
  - b. Gruppi di Lavoro Congiunti (JWG) sulle Navi e i Sottomarini.

### **ARTICOLO 4 QUESTIONI FINANZIARIE**

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per le rispettive spese sostenute nell'attuazione del presente Accordo.
2. Tutte le attività svolte secondo il presente Accordo saranno soggette alla disponibilità di fondi delle Parti.

### **ARTICOLO 5 COMPENSAZIONE DEI DANNI**

Le Parti risolveranno qualsiasi perdita o danno causato durante o in relazione alle attività svolte secondo questo Accordo attraverso un mutuo accordo senza fare riferimento a Terze Parti o entità.

### **ARTICOLO 6 COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI PER LA DIFESA**

1. Armamenti, munizioni, armi e sensori.

Conformemente alle rispettive legislazioni e politiche italiane e indiane, le Parti possono sviluppare cooperazioni nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella vendita, nelle politiche, nel controllo qualità, nella



manutenzione, nelle consulenze o in qualsiasi altra attività decisa congiuntamente riguardo agli equipaggiamenti, ai sistemi, alle piattaforme, alle parti di ricambio, agli hardware, ai software o a qualsiasi altra questione tecnica o commerciale preventivamente concordata.

Le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito verso terze parti senza il previo consenso della Parte che ha originariamente fornito il materiale.

## 2. Modalità

Le attività di cooperazione risultanti da questo Articolo potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test, controllo qualità e progettazione;
- b. scambio di esperienze nel settore tecnico;
- c. produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della Difesa e agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico e amministrativo, al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

## ARTICOLO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In accordo con le rispettive legislazioni nazionali e con il diritto internazionale applicabile, nonché, per quanto concerne la Parte italiana, in conformità alle obbligazioni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nell'esecuzione di questo Accordo:

- a. le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprietà intellettuale – inclusi i brevetti derivanti dalle attività condotte in conformità con questo Accordo;
- b. nessuna informazione riguardante una persona fisica o che permetta la sua identificazione potrà essere fornita ad alcuna terza parte o trattata in maniera



incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della parte cedente.

**ARTICOLO 8  
SICUREZZA  
DELLE  
INFORMAZIONI  
CLASSIFICATE**

1. Per “informazione classificata” si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell’ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso canali governativi approvati dalla Autorità competente per la Sicurezza o da altra Autorità designata dalle Parti.
4. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

Per la Repubblica italiana	Corrispondente (in inglese)	Per la Repubblica d’India
SEGRETO	SECRET	गुप्त
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	गोपनीय
RISERVATO	RESTRICTED	प्रतिबंधित

5. L’accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è permesso al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e che possieda un adeguato livello di sicurezza, in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali.



6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solamente per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze parti/organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente per la Sicurezza della Parte originatrice.
8. Senza pregiudizio alla immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità competenti per la Sicurezza o da Autorità designate dalle Parti.

#### **ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE**

Con riguardo a qualsiasi questione particolare coperta dalle disposizioni del presente Accordo, i Ministeri della Difesa delle Parti possono stipulare separati accordi aggiuntivi, di natura generale o specifica, che possa, nella loro opinione, promuovere l'effettiva attuazione del presente Accordo. Qualsiasi accordo aggiuntivo stipulato dai Ministeri della Difesa delle Parti ai sensi di questo articolo entra in vigore al momento della firma.

#### **ARTICOLO 10 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni dirette tra le Parti, senza alcun riferimento a terze Parti o entità internazionali.

#### **ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche attraverso le quali le Parti si comunicano il completamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.



**ARTICOLO 12  
EMENDAMENTI**

1. Il presente Accordo può essere emendato per iscritto di comune intesa.
2. Gli emendamenti entrano in vigore secondo quanto specificato all'articolo 11 (ENTRATA IN VIGORE) del presente Accordo.


**ARTICOLO 13  
EFFETTI**

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di tempo indeterminato.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo notificando all'altra Parte la sua intenzione. La terminazione di questo Accordo sarà effettiva novanta (90) giorni dopo la ricezione della menzionata notifica.
3. La denuncia del presente Accordo lascia impregiudicati i programmi e le attività in corso, la sicurezza delle informazioni classificate, la proprietà intellettuale e il trattamento dei dati personali, previsti dallo stesso, a meno che non sia concordato diversamente dalle Parti.
4. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese avrà la prevalenza.

**IN FEDE DI CIÒ**, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 9/10/2023, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, hindi e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA D'INDIA



**AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF  
THE ITALIAN REPUBLIC**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA**

**ON CO-OPERATION  
IN THE FIELD OF DEFENCE**

## PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India (hereinafter individually referred to as the “Party” and collectively as the “Parties”):

- Confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- Recalling the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India, done at New Delhi on 3rd February 2003, and expired on May 19th 2019;
- Considering the establishment of regular meetings between the Parties, such as a Joint Defence Committee and Military Cooperation Group;
- Desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defence;
- Confident that mutual co-operation in the field of Defence will enhance the relationship between the Parties,

have agreed as follows:

## ARTICLE 1 PRINCIPLES AND AIMS

Cooperation between the Parties shall be governed by the principles of equality, reciprocity, mutual interest and mutual respect for sovereignty and territorial integrity of both Parties. This Agreement shall be implemented in accordance with their respective domestic legislations, applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from Italy’s membership of the European Union.

## ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION

1. Bilateral defence co-operation between the Parties may encompass the following areas:
  - a. Security and defence policy;
  - b. Research and development in defence technology, logistic support,

- and trade of defence products and services;
  - c. Defence industrial cooperation including co-development, co-production and setting up of joint ventures;
  - d. Education in the military field;
  - e. Environmental issues related to military activities;
  - f. Military medical services, military history, military sport;
  - g. Maritime Domain Awareness, military Aviation;
  - h. Sharing of defence information in accordance with the procedure to be agreed upon between Italy and India;
  - i. Any other fields of common interest to the Parties.
2. The co-operation may take place as follows:
- a. meetings between delegations of civilian and military agencies;
  - b. exchange of experiences between experts of the Parties;
  - c. meetings between Defence Institutions representatives;
  - d. exchange of lecturing personnel, as well as of students from military Institutions;
  - e. participation in theoretical courses, orientation periods, seminars, conferences, roundtable discussions and symposiums, offered in military and civilian Defence establishments;
  - f. visits of military ships and aircraft;
  - g. organization of cultural and sporting activities;
  - h. support to the commercial initiatives including co-development, co-production and joint ventures related to Defence products and services linked to Defence matters;
  - i. **any other modality to be agreed between the Parties.**
- 

### ARTICLE 3 COMPETENT INSTITUTIONS

1. The Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of India (hereinafter collectively referred to as “the Ministries of Defence of the Parties”) are the competent Institutions for the implementation of this Agreement. They may have bilateral consultations, alternately in Italy and in India, or by using video conference facilities.
2. The Agreement envisages high exchanges in the Ministry of Defence of the two Parties at appropriate levels. These Exchanges may include, but are not limited to:
  - a. Annual Joint Defence Consultative (JDC) meeting and a
  - b. Joint Working Groups (JWG) on Ships and Submarine.

### ARTICLE 4 FINANCIAL MATTERS

1. Each Party shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement.
2. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of funds by the parties.

### ARTICLE 5 COMPENSATION FOR DAMAGES

The Parties shall settle any loss or damage caused during or in connection with the activities under this Agreement by mutual agreement without reference to any Third Party or entity.

### ARTICLE 6 CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE PRODUCTS

1. Armaments, ammunition, weapons and sensors.

In accordance with Italian and Indian legislations and policies, the Parties may co-operate in design, development, production, sale and policies, quality assurance, maintenance, consultations or any other mutually agreed activity with regard to defence equipment, systems, platforms, spare parts, hardware, software or any other mutually agreed technical or commercial matter.

The Parties undertake not to re-export the acquired material to third parties without the previous consent of the Party that originally provided the material.

2. Modalities

Co-operation activities resulting from this Article may take the following modalities:

- a. scientific research, test, quality control and design;
- b. exchange of experiences in the technical sector;
- c. production, modernization and mutual technical services in sectors decided by the Parties;
- d. support to the Defence industries and governmental Bodies in order to cooperate in the field of the production of military products.

The Parties will offer mutual technical and administrative support, in order to promote the implementation of this Agreement, by the industries and / or the organizations concerned, as well as of the contracts signed under the provisions of this Agreement.

**ARTICLE 7  
INTELLECTUAL PROPERTY AND PERSONAL DATA  
PROCESSING**

According to their national legislation and to applicable international law, as well as, as for the Italian Party, the obligations arising out from Italy's membership of the European Union, in the implementation of this Agreement:

- a. the Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual property – including patents stemming from the activities carried out in compliance with this Agreement;
- b. no information regarding a natural person or allowing his identification shall be passed on to any third party or processed in a manner that is incompatible with the agreed purposes, without the prior written consent of the party who provided this information.

**ARTICLE 8  
SECURITY OF  
CLASSIFIED  
INFORMATION**

1. "Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.
2. All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
3. Classified information shall be transferred only through government - to government channels approved by the Competent Security Authority or other Authority designated by the Parties.
4. The Parties agree that the following levels of security classification are equivalent and correspond to the levels of security classification provided by the national laws and regulations of each Party:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For the Republic of India
SEGRETO	SECRET	गुप्त
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	गोपनीय
RISERVATO	RESTRICTED	प्रतिबंधित

5. Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement, is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.
6. The Parties ensure that all classified information exchanged will be used only for the purposes for which have been specifically allocated, under and for the purposes of this Agreement.
7. Transfer to third parties / international Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation, shall be subject to the prior written consent of the Competent Security Authority of the generating Party.

8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information, which are not contained in this Agreement, shall be governed by a specific security Agreement to be negotiated by the respective Competent Security Authorities or by Authorities designated by the Parties.

#### **ARTICLE 9 SUPPLEMENTARY ARRANGEMENTS**

With regards to any particular matter covered by the provisions of this Agreement, the Ministries of Defence of the Parties may enter into separate Supplementary arrangements of a general or specific nature as would, in their opinion, promote the effective implementation of this Agreement. Any supplementary arrangement concluded by the Ministries of Defence of the Parties in accordance with the provision of this Article come into effect upon signature.

#### **ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute regarding the interpretation and/or the implementation of this Agreement shall be solved through direct consultations between the Parties, without reference to any third party or international entity.

#### **ARTICLE 11 ENTRY INTO FORCE**

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last of the two notifications by which the Parties will inform each other of the completion of their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

#### **ARTICLE 12 AMENDMENTS**

1. This Agreement may be amended by written mutual consent.
2. The amendments shall enter into force as specified in Article 11 (ENTRY INTO FORCE) of this Agreement.


**ARTICLE 13  
EFFECTS**

1. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time.
2. One of the Parties may terminate this Agreement by notifying to the other Party of its intention. The termination shall be effective ninety (90) days after the receipt of the mentioned notification.
3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programmes and activities, security of classified information, intellectual property, and personal data processing under this Agreement, unless otherwise agreed upon by the Parties.
4. In case of divergence in interpretation, the text in English language shall prevail.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Rome on 9/10/2023 in two originals, each in the Italian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA



PAGINA BIANCA



\*19PDL0095520\*